

# **ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA TRANSIZIONE DEI NUMERI DI STABILIMENTO (EU HEALTH MARK) PER L'ESPORTAZIONE DI CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO IL CANADA**

## **1. Ambito di applicazione**

La presente istruzione operativa disciplina le modalità di utilizzo dei numeri di stabilimento ai fini dell'emissione dei certificati sanitari veterinari (OMIC) per l'esportazione di carni e prodotti a base di carne dall'Italia verso il Canada, nell'ambito del processo di aggiornamento concordato con la Canadian Food Inspection Agency (CFIA).

Le disposizioni si applicano agli stabilimenti già inclusi nella lista di eleggibilità canadese e ai nuovi stabilimenti.

## **2. Parti interessate e responsabilità**

Ministero della Salute – DGISA Ufficio 9: coordina il processo, trasmette i batches a CFIA e comunica la data-trigger (T0).

Regioni: collaborano, di concerto con l'ufficio 9 DGISA, ad informare tempestivamente Autorità Competenti Locali (ACL) e operatori.

Autorità Competenti Locali (ACL): emettono gli OMIC verificando la corrispondenza del numero con la lista di eleggibilità canadese.

Operatori: utilizzano esclusivamente il numero di stabilimento secondo le disposizioni della presente istruzione operativa.

## **3. Data-trigger (T0)**

La data-trigger (T0) è la data a partire dalla quale uno stabilimento risulta ufficialmente aggiornato sulla lista di eleggibilità canadese.

La data è comunicata dal Ministero della Salute – DGISA Ufficio 9 con la pubblicazione online in apposita sezione dedicata ([Elenco aggiornato degli stabilimenti italiani autorizzati all'export di carni e prodotti a base di carne verso il Canada](#)) (Password: 2026).

## **4. Stabilimenti già in lista**

Prima della data-trigger (T0): gli OMIC devono riportare esclusivamente il numero di stabilimento risultante dalla lista di eleggibilità canadese pubblicata sul sito CFIA.

Dalla data data-trigger (T0): tutti i nuovi OMIC devono riportare esclusivamente il nuovo numero pubblicato nell'apposita sezione dedicata di cui al punto 3.

Gli OMIC emessi prima di T0 restano validi per le spedizioni già certificate per un periodo transitorio limitato.

## **5. Nuovi stabilimenti**

Per i nuovi stabilimenti non è previsto alcun periodo transitorio, in quanto dalla prima pubblicazione sul sito CFIA, gli OMIC devono riportare esclusivamente il numero assegnato.

## **6. Etichette e marchi**

La CFIA consentirà flessibilità per le etichette, timbri e marchi la cui transizione del numero di stabilimento con formato di numerazione aggiornato avverrà in un secondo momento.

La flessibilità transitoria concessa da CFIA per etichette, timbri e marchi non si applica agli OMIC che devono riportare esclusivamente il numero di stabilimento risultante dalla lista di eleggibilità canadese.

## **7. Controlli presso i POE canadesi**

L'utilizzo di numerazioni non conformi a quanto indicato nella presente istruzione operativa potrebbe comportare il rifiuto delle spedizioni all'importazione in Canada e la conseguenziale configurazione di una POE violation.

Si ricorda inoltre che, in ottemperanza della normativa canadese (sezione 172(2)(b) del SFCR) l'eventuale riscontro di 3 violazioni nell'arco di 6 mesi (indifferentemente dalla natura della violazione) comporterà la sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'esportazione dello stabilimento da parte della CFIA.